



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Movimento Casa Autonomia.eu

Egregio Signor

Claudio Soini

Presidente del Consiglio provinciale

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: Intervento del Garante Privacy nell'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico

Del 27 giugno la notizia riportata da diverse testate nazionali e da diversi blog specialistici che riguarda l'intervento del Garante Privacy nei confronti di 18 regioni italiane e la provincia autonoma di Trento e Bolzano in merito alla gestione dei dati sanitari da parte delle rispettive sanità con l'implementazione del c.d. fascicolo sanitario elettronico.

Il Garante pare abbia parlato di gravi violazioni: "è urgente intervenire per tutelare i diritti di tutti gli assistiti italiani coinvolti nel trattamento dei dati sulla salute effettuato attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0" e, su tale base, il Garante Privacy ha notificato a 18 Regioni ed alle Province autonome di Bolzano e Trento l'avvio di procedimenti correttivi e sanzionatori per le numerose violazioni riscontrate nell'attuazione della nuova disciplina sul FSE 2.0, introdotta con il decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2023.

Gli esiti dell'attività istruttoria sul FSE hanno mostrato che 18 Regioni e le due Province autonome del Trentino Alto Adige - non essendo in linea con quanto contenuto nel decreto del 7 settembre 2023 - hanno modificato, anche significativamente, il modello di informativa predisposto dal Ministero, previo parere del Garante, che avrebbe dovuto essere adottato su tutto il territorio nazionale.

Le difformità riscontrate hanno reso evidente che alcuni diritti (es. oscuramento, delega, consenso specifico) e misure (es. misure di sicurezza, livelli di accesso differenziati, qualità dei dati) introdotte dal decreto, proprio a tutela dei pazienti, non sono garantite in modo uniforme in tutto il Paese. Oppure sono esercitabili ed esigibili solo dagli assistiti di talune Regioni e Province autonome, con un potenziale e significativo effetto discriminatorio sugli assistiti.

Tale disomogeneità contraddice inoltre lo spirito della riforma del FSE 2.0 volta a introdurre misure, garanzie e responsabilità omogenee sul tutto il territorio nazionale, rischiando così di compromettere anche la funzionalità, l'interoperabilità e l'efficienza del sistema FSE 2.0.

Il FSE è messo a disposizione dalle Regioni e dalle Province autonome, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con finalità di:

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

A tal proposito, il decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2023, pubblicato nella G.U. Serie Generale del 24 ottobre 2023, individua i contenuti del Fascicolo sanitario elettronico 2.0, definendo anche i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE.

Il FSE deve contenere dati e documenti relativi a prestazioni erogate all'assistito, nello specifico:

dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati);
referti;
verbali pronto soccorso;
lettere di dimissione;
profilo sanitario sintetico;
prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;
cartelle cliniche;
erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN;
vaccinazioni;
erogazione di prestazioni di assistenza specialistica;
taccuino personale dell'assistito;
dati delle tessere per i portatori di impianto;
lettera di invito per screening.

Alla luce dei dati trattati, all'art. 7 del DM su menzionato, "Informativa all'assistito", si specificava che "in ottemperanza all'adempimento di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, quale presupposto di liceità del trattamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere fornita all'assistito, da

parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome, idonea informativa che espliciti i trattamenti dei dati del FSE”.

Al comma 4 dello stesso articolo, inoltre, si assicurava l’omogeneità nell’applicazione della norma, riportando che “al fine di garantire all’interessato informazioni omogenee e uniformi nel territorio nazionale, il Ministero della salute predispone, in collaborazione con le Regioni e Province autonome, un modello di informativa, che mette a disposizione attraverso la pubblicazione sull’area pubblica del Portale nazionale FSE”.

Inoltre, alcuni diritti degli assistiti e misure di sicurezza introdotte dal decreto non sono applicate allo stesso modo nell’intero Paese, con un potenziale e significativo effetto discriminatorio sugli assistiti e una compromissione della funzionalità, dell’interoperabilità e dell’efficienza del sistema FSE 2.0. Pertanto, queste violazioni possono comportare l’applicazione delle sanzioni previste dal GDPR (Reg. UE 679/2016).

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. quali tipo di contestazioni siano state mosse – nello specifico - dal garante privacy alla PAT;
2. quali tipi di correzioni saranno introdotte dalla PAT sull’implementazione FSE, con quali tempistiche e se verrà resa nota un’informativa agli utenti FSE in merito a tale problematica sollevata dal garante privacy;
3. quali sanzioni siano state irrogate alla PAT dal garante privacy, su quali basi ed a quanto ammontino tali sanzioni;
4. per quale ragione la PAT si sia unilateralmente discostata dallo schema introdotto con il decreto ministeriale dd. 07/08/2023 (il cui schema era stato approvato dal garante privacy) in materia di FSE.
5. se da parte della PAT è stata affrontata la questione deroga accesso ai dati del FSE per gli Amministratori di Sostegno ai quali il Giudice tutelare emana un decreto di nomina con specifica competenza sanitaria

Paola Demagri

Documento firmato digitalmente: se trasmesso in forma cartacea costituisce copia dell’originale, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle linee guida AGID (artt. 3 bis e 71 d.lgs. 82/2005).